



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



P.G. n.

Ferrara, 7 ottobre 2016

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE IL DEGRADO E GLI EFFETTI DELL'ABUSO DI ALCOL, PER IL PERIODO DAL 7 OTTOBRE 2016 al 9 GENNAIO 2017 NELL'AREA DENOMINATA "G.A.D."

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in data 1 giugno 2016 è stata emessa ordinanza (PG n.62763) contingibile ed urgente,- in vigore fino al 30 settembre u.s. - per contrastare il degrado e gli effetti dell'abuso di sostanze alcoliche nell'area comunale dell'entro mura e nella *c.d.* zona G.A.D. (acronimo delle *ex* circoscrizioni Giardino Arianuova e Doro che indica all'incirca l'area che, a partire dalla stazione ferroviaria, ne comprende il territorio);
- che con l'atto sono stati imposti divieti finalizzati prevalentemente al contrasto dell'abuso delle bevande alcoliche le cui devastanti conseguenze hanno reso, soprattutto ma non solo, la zona G.A.D. invivibile;
- che l'ordinanza rappresentava l'unica soluzione per arginare i fenomeni legati alla vendita dell'alcol che, effettuata per gran parte delle ore notturne, favoriscono il crearsi di situazioni di tensione e degrado nelle strade e giardini pubblici, segnalate con persistenza dai residenti che hanno manifestato quotidianamente la propria esasperazione ed hanno richiesto in più occasioni alle istituzioni locali di intervenire con segnalazioni e petizioni;

VISTA la nota del 26.09.2016 PG n. 106185 con la quale **un gruppo di residenti** della zona di **Via Oroboni**, compresa nella zona G.A.D., ha segnalato che con le limitazioni orarie imposte dalla suddetta ordinanza (in particolare la chiusura dalle ore 21,00 alle ore 6,00 degli esercizi di vicinato) si è ottenuto un risultato eccellente che ha diminuito la sofferenza dell'area caratterizzata dai problemi sociali derivanti da una forte presenza di immigrati di varie etnie che si riforniscono di alcolici nelle ore serali e notturne presso tali esercizi commerciali ;

VISTO il verbale del **Gruppo Lavoro Sicurezza (G.L.S.)** tenutosi il 3.10.2016 presso la **Prefettura** di Ferrara, nel corso del quale si è proceduto, insieme alla verifica periodica del contesto locale e dell'andamento delle progettualità avviate in attuazione delle linee programmatiche indicate nel **Patto per Ferrara Sicura**, alla valutazione congiunta (dell'amministrazione comunale e delle forze dell'ordine) sull'efficacia dell'ordinanza di cui sopra e dalla quale è emerso quanto segue:

- i ripetuti servizi di controllo, disposti con continuità nel corso del periodo di vigenza del provvedimento sindacale, presso gli esercizi pubblici e gli esercizi di vicinato nelle aree cittadine prese in considerazione hanno contribuito, al di là delle specifiche attività repressive e sanzionatorie, a favorire comportamenti virtuosi degli esercenti e dei cittadini nella somministrazione e nel consumo di bevande alcoliche determinando effetti positivi in termini di limitazioni delle situazioni di degrado urbano e di diffusione di una maggiore percezione di sicurezza urbana da parte della cittadinanza residente, attestata anche in espresse manifestazioni di condivisione degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale;

- il deciso fermo intervento sul fenomeno degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e dei *c.d.* esercizi di vicinato adibiti anche alla vendita di bevande alcoliche ha costituito un positivo volano per un controllo e repressione puntuale del fenomeno dello spaccio di stupefacenti che, soprattutto nelle aree del quartiere G.A.D., individua nei suddetti locali punti di attrazione e di aggregazione di soggetti con precedenti penali e di polizia per spaccio e consumo di sostanze stupefacenti;
- altresì, l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale nel varare la suddetta ordinanza contingibile ed urgente è stato appunto quello di porre le basi per la condivisione con le associazioni di categoria e con la cittadinanza residente di principi e valori di comportamento generalmente accettati intesi a rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di situazioni di degrado dell'ambiente urbano ;
- in tale contesto, nelle more della confermata ed avanzata attività dell'Amministrazione comunale di Ferrara, volta all'emanazione di una disciplina organica della materia nell'ambito del nuovo regolamento di polizia urbana, si ritiene congiuntamente che il presupposto della contingibilità ed urgenza dell'ordinanza sindacale ex art 54 TUEL possa supportare anche una proroga dello stesso provvedimento al fine di dare continuità temporanea ad un avviato percorso di formazione di una coscienza collettiva nella somministrazione e nel consumo di bevande alcoliche che possa conciliare le esigenze di aggregazione e sano divertimento, che pure si intendono valorizzare, nell'ambito di una riconosciuta e tutelata libertà di iniziativa economica privata, con l'opportunità di evitare il determinarsi di condizioni ambientali tali da costituire un pericolo per la sicurezza pubblica;

PRESO ATTO che, alla luce di quanto emerso nella suddetta riunione del Gruppo di Lavoro Sicurezza, si reputa opportuno adottare una nuova ordinanza intesa a **confermare i divieti della precedente - fino al 9 gennaio 2017** per l'area già individuata e coincidente con il **perimetro della zona GAD**, precisando che tale limitazione per la sola zona GAD è necessaria per il permanere nella suddetta area anche durante la stagione invernale del pericolo delle situazioni di degrado urbano che con il provvedimento sindacale si intende continuare a contrastare;

CONSIDERATO:

- che rimane ferma la volontà dell'Amministrazione Comunale di Ferrara di intervenire con fermezza sui fenomeni negativi legati all'abuso delle bevande alcoliche, vietandone il consumo in strada nelle ore serali e notturne e vietando, nelle stesse fasce orarie, l'apertura dei locali o la vendita per asporto degli alcolici a quegli esercizi commerciali, quali ad esempio gli esercizi di vicinato che, in tali fasce orarie hanno esaurito la loro funzione di vendita dei generi alimentari per i residenti e durante la sera e la notte sono dediti esclusivamente alla vendita di bevande alcoliche, favorendo in tal modo il degrado urbano più volte citato in quanto luogo di attrazione per soggetti che abusano di alcol, nonché punto di ritrovo anche per spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti;
- che l'insieme dei provvedimenti fin qui adottati da questa Amministrazione, unitamente ai controlli pressanti delle forze dell'ordine, ha determinato effetti positivi come sopra evidenziato, ma certamente non modificativi in maniera permanente di criticità molto rilevanti sulle quali occorre agire con continuità per non vanificare gli effetti ottenuti ;

CONFERMATO che è stato avviato l'iter per l'adozione da parte del Consiglio Comunale di un'organica disciplina di indirizzo per le attività commerciali, in funzione della salvaguardia della sicurezza ed a contrasto dei fenomeni di degrado, che sarà contenuta nell'ambito del Regolamento di Polizia Urbana;

RITENUTO equo il bilanciamento degli interessi in gioco: l'esigenza di assicurare la civile e pacifica convivenza, il diritto alla tutela della salute pubblica ed al benessere psicofisico connessi con il riposo e la quiete da una parte ed il libero esercizio dell'iniziativa economica dall'altra;

PRECISATO che, in materia di disciplina degli orari delle attività commerciali, sono intervenute varie normative che hanno introdotto, come principio generale dell'ordinamento, che la libertà di apertura degli esercizi debba rispettare i vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ed i beni culturali;

VISTA la circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo la quale: "(...) *specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" "indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale"*, espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art.3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;

RITENUTO che i suddetti principi siano estensibili a tutte le tipologie di esercizio commerciale, considerati i motivi imperativi di interesse generale da tutelare;

RILEVATA, infine, l'opportunità di prevedere la possibilità di derogare al sistema degli orari stabiliti con la presente ordinanza per le attività svolte nell'ambito delle iniziative e manifestazioni pubbliche temporanee, organizzate, patrocinate o comunque incentivate dall'amministrazione comunale, in quanto volte a bonificare le aree degradate;

VISTI:

- la legge 30/3/2001 n. 125 "legge quadro in materia di alcol e problemi correlati;
- l'art. 54, commi 4°, 4° bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito nella L. n. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la convivenza civile e la sicurezza urbana, nonché di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 5/8/2008, adottato in applicazione del comma 4° bis dell'art. 54 del predetto D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del sopra citato D.L. n. 92/2008, convertito con legge 125/2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione delle norme di cui ai commi 1° e 4° dello stesso art. 54, in merito al potere di ordinanza attribuita al Sindaco e con particolare riguardo alle definizioni relative all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
- il Regolamento Comunale PG 11/54259/10 "Disciplina comunale delle attività di somministrazione alimentare e bevande, procedimenti piccoli trattenimenti, orari".

CONSIDERATO che, per effetto delle norme sopra richiamate e fatto salvo quanto stabilito dal Codice Penale negli articoli dal 686 al 691 - in materia di contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza -, il Sindaco può legittimamente intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che pur non configurando di per sé ipotesi di reato, sono comunque tali da compromettere la vivibilità della comunità e che, attraverso la violazione delle regole dell'ordinata, civile e serena convivenza, causano pregiudizio alla sicurezza urbana, qual è definita dal sopra citato D.M. 5 agosto 2008;

RITENUTO, per le ragioni ampiamente esposte in premessa, che sussistano le condizioni di necessità e contingibilità strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo caratterizzanti il verificarsi degli eventi, cui il presente provvedimento intende porre contrasto,

nonché di urgenza determinata dall'attualità delle esigenze di contenimento del pericolo, del disagio e del senso d'insicurezza dei cittadini, che ricorrano, infine, i presupposti di celerità e urgenza di cui all'art. 7, comma 1° della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che consentono all'Amministrazione di omettere la comunicazione di avvio del procedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dall'art. 54, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ferrara, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione e che il Prefetto, con nota prot. n. 35176/2016/Gab in data 4 ottobre 2016 ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi all'adozione dell'ordinanza;

PRESO ATTO della sentenza 7 aprile 2011, n. 115, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, limitatamente al comma 4°, poiché comprendente la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

PRESO ATTO, infine, dell'informativa relativa ai contenuti della presente ordinanza ai rappresentanti delle associazioni di categoria;

ORDINA

DAL 7 OTTOBRE 2016 AL 9 GENNAIO 2017

1 NELLE AREE RICOMPRESSE ALL'INTERNO E SUL SEGUENTE PERIMETRO

VIA OBERDAN, VIA S.GIACOMO DALL'INCROCIO CON VIA OBERDAN AL PIAZZALE DELLA STAZIONE, PIAZZALE DELLA STAZIONE, VIA FELISATTI FINO A VIA BIANCHI, VIA BIANCHI, VIA TUMIATI, VIALE BELVEDERE, VIA BARRIERE, VIA POLEDRELLI COMPRESA VIA MANINI, VIALE V.VENETO, VIA MONTENERO, CORSO ISONZO, VIA SARDI, VIA LUCCHESI, VIA CALCAGNINI, VIA DELLA GROTTA, VIA RAMPARI S.PAULO, CORSO ISONZO, VIA AGNELLI, VIALE IV NOVEMBRE, CORSO PIAVE, VIA TICCHIONI, E **INOLTRE**, CORSO PORTA PO, DALL'INCROCIO CON VIALE BELVEDERE FINO ALL'INCROCIO CON VIA PRIMO MAGGIO;

A) E' VIETATO CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE NELLE STRADE, PIAZZE, GIARDINI, PARCHI, AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO TRANSITO E LORO ADIACENZE AD ESCLUSIONE DELLE AREE AUTORIZZATE COME DISTESE TAVOLI, **DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 6,00** DEL GIORNO SUCCESSIVO;

B) AGLI ESERCIZI DI VICINATO E ALLE MEDIE /GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARE E MISTO, **OBBLIGO DI CHIUSURA DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 6,00** DEL GIORNO SUCCESSIVO;

C) AI LABORATORI ARTIGIANALI ALIMENTARI,

- **OBBLIGO DI CHIUSURA DALLE ORE 24,00 ALLE ORE 6,00** DEL GIORNO SUCCESSIVO;
- **DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO BEVANDE ALCOLICHE** DI QUALSIASI GRADAZIONE ED IN QUALSIASI CONTENITORE **DALLE ORE 21,00** DI OGNI SERATA.

2 PER I C.D. "PIADINARI" (TITOLARI DI LICENZA DI COMMERCIO ALIMENTARE AMBULANTE E/O SOMMINISTRAZIONE) DISLOCATI NELLE ZONE INTERESSATE DALLA PRESENTE ORDINANZA, **E' VIETATA LA VENDITA PER ASPORTO DEGLI ALCOLICI NEGLI ORARI STABILITI;** RESTA CONSENTITO IL CONSUMO SUL POSTO NELLE AREE ATTREZZATE ED AUTORIZZATE PER LA SOMMINISTRAZIONE.

3 IL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE, NEGLI ORARI STABILITI E' ESTESO ANCHE AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, CON IL LIMITE ALLE ORE SETTE, INVECE CHE ALLE ORE SEI;

4 I DIVIETI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI NON SI APPLICANO IN OCCASIONE DEL SERVIZIO A DOMICILIO DEL CLIENTE.

5 SONO FATTE SALVE EVENTUALI DEROGHE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE TEMPORANEE, ORGANIZZATE, PATROCINATE O COMUNQUE INCENTIVATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN QUANTO VOLTE A BONIFICARE LE AREE DEGRADATE.


La comunicazione della presente ordinanza alle associazioni di categoria ed agli esercenti ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto.

La presente ordinanza viene trasmessa, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara – per la predisposizione delle misure che il Prefetto riterrà necessarie con riguardo al concorso delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i..

La presente ordinanza viene trasmessa, altresì, al Comando di Polizia Municipale, alla Questura di Ferrara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, al Comando di Polizia Provinciale. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare il presente provvedimento.

La violazione alla presente ordinanza viene punita ai sensi dell'art. 650 codice penale, salvo che il fatto non sia altrimenti previsto come illecito amministrativo ovvero costituisca specifico reato.

IL SINDACO
AVV.TO TIZIANO TAGLIANI



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni o al Prefetto di Ferrara entro 30 giorni.